

Assicurazione Decennale postuma indennitaria appalti pubblici (schema tipo 2.4)



Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Decennale Postuma Indennitaria Appalti Pubblici

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto di assicurazione dedicato alle imprese di costruzioni che hanno ottenuto una commessa sulla base di una gara pubblica di appalto. Le imprese, in base a quanto disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico (che ha predisposto i testi normativi delle polizze assicurative con D.M. 193 del 16 settembre 2022), sono tenute a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenne il Committente o la Stazione Appaltante dei danni materiali e diretti causati all'opera eseguita durante il periodo di efficacia del contratto. L'Assicurazione copre l'opera nei primi dieci anni di vita successivi all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e derivanti da rovina totale o parziale dell'opera, oppure da gravi difetti costruttivi della stessa, includendo i danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di questi eventi.



Che cosa è assicurato?

Sezione A – Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma

E' indennizzato l'assicurato per i danni materiali e diretti causati alle opere eseguite ed assicurate per:

- ✓ **Partita 1 – Opere:** l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle opere assicurate da uno dei seguenti eventi:
 - a) rovina totale o parziale dell'opera;
 - b) gravi difetti costruttivi;purché l'evento derivi da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo e sia riferito a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata.
- ✓ **Partita 2 – Demolizione e sgombero** (opzionale): il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Partita 1, nonché il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato.

Sezione B – Copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi decennale postuma

- ✓ E' tenuto indenne l'assicurato nei limiti dei massimali convenuti, di quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A.



Che cosa non è assicurato?

Sezione A – Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma

Le garanzie non sono valide se:

- ✗ l'opera non sia stata realizzata secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
- ✗ l'opera non sia stata usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica;
- ✗ non sono stati forniti ad HDI Assicurazioni S.p.A.:
- ✗ il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione con la dichiarazione di aver adempiuto alle relative prescrizioni tecniche ivi indicate;
- ✗ i certificati di qualità dell'opera e dei materiali eventualmente previsti per l'effettuazione del collaudo ai sensi dell'art. 42, comma 4, del Codice e all'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ove previsti.

Sezione B – Copertura assicurativa della Responsabilità Civile verso Terzi durante decennale postuma

La copertura assicurativa non opera per i seguenti soggetti non considerati terzi:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✗ le società le quali, rispetto all'Assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonché gli amministratori delle medesime.

L'assicurazione non comprende:

- ✗ i danni ad opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A;
- ✗ i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerali od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo



Ci sono limiti di copertura?

Sezione A – Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma Condizioni di assicurazione

! L'assicurazione è prestata alle seguenti condizioni:

- a) l'opera sia stata realizzata secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali;
- b) l'opera sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica;
- c) il Contraente abbia presentato, prima della decorrenza della copertura assicurativa, i seguenti documenti, che formano

parte integrante della presente copertura assicurativa:

- 1) certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione con la dichiarazione di aver adempiuto alle relative prescrizioni tecniche ivi indicate;
- 2) certificati di qualità dell'opera e dei materiali eventualmente previsti per l'effettuazione del collaudo ai sensi dell'art. 42, comma 4, del Codice e all'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ove previsti.

! Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.

Somma assicurata e relativo aggiornamento

! La somma assicurata, riportata nella Scheda Tecnica, deve essere pari alla spesa necessaria, al momento del sinistro, per la ricostruzione a nuovo delle opere realizzate escludendo il solo valore dell'area.

! Ai fini di cui al primo comma, le somme assicurate si intendono automaticamente rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza, sulla base degli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione con il massimo del 5%.



Dove vale la copertura?

✓ L'assicurazione vale per opere realizzate nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, possono comportare la cessazione della polizza nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1892 e 1893 del Codice Civile).

Se successivamente alla sottoscrizione del contratto il Contraente e/o l'assicurato vengono a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio in base alla quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, deve darne immediata notizia ad HDI Assicurazioni S.p.A.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza ed è calcolato in unica soluzione per tutta la durata contrattuale.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di emissione della polizza. In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante.

La Società si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante, la quale può sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti.

Il premio iniziale e quello relativo a eventuali aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Società indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista Scheda Tecnica.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato nella scheda tecnica e comunque non prima delle ore 24,00 del giorno in cui abbia luogo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

La copertura termina alla scadenza del decimo anno successivo all'inizio della garanzia, come indicato nella Scheda Tecnica.



Come posso disdire la polizza?

La polizza è stipulata senza tacito rinnovo e, pertanto, non è prevista alcuna possibilità di disdire la polizza.